

DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015
360/2015/R/EEL

PROROGA IN MERITO ALL'OBBLIGATORIETÀ DEI RITARDI NELL'ATTIVAZIONE DI
ALCUNE FUNZIONI PREVISTE PER LA GENERAZIONE DISTRIBUITA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 luglio 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- l'Allegato A70 al Codice di rete, recante "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita" (di seguito: Allegato A70);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16) e la relativa Variante 1 alla terza edizione nella versione consolidata (di seguito: Variante alla Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21) e la relativa Variante 1 alla seconda edizione nella versione consolidata (di seguito: Variante alla Norma CEI 0-21);
- la comunicazione della Federazione ANIE del 5 dicembre 2014, prot. Autorità n. 35574 del 5 dicembre 2014, e il suo aggiornamento in data 16 dicembre 2014,

prot. Autorità n. 36840 del 17 dicembre 2014 (di seguito: comunicazione del 5 dicembre 2014);

- la comunicazione della Federazione ANIE del 21 aprile 2015, prot. Autorità n. 13143 del 23 aprile 2015 (di seguito: comunicazione del 21 aprile 2015).

CONSIDERATO CHE:

- la Variante alla Norma CEI 0-16 e la Variante alla Norma CEI 0-21, come completate dal CEI a dicembre 2014, hanno definito le modalità di implementazione dei ritardi nell'attivazione delle funzioni P(f) "Limitazione della potenza attiva per transitori di sovrافrequenza originatisi sulla rete" e Q(V) "Erogazione/assorbimento automatico di potenza reattiva secondo una curva caratteristica" (di seguito: ritardi intenzionali) nel caso della generazione distribuita;
- in particolare, i predetti ritardi intenzionali hanno l'obiettivo di evitare che le nuove capacità di regolazione richieste alla generazione distribuita favoriscano l'insorgere della cosiddetta isola indesiderata (che si può verificare quando una porzione della rete di distribuzione continua a essere alimentata da impianti di generazione distribuita pur in presenza di disalimentazione della rete stessa a seguito di un guasto che comporti l'apertura dell'interruttore in cabina primaria);
- la problematica dell'isola indesiderata riguarda la gestione delle reti di distribuzione, non ha rilievo sulla sicurezza dell'intero sistema elettrico nazionale, e si può verificare in particolari condizioni di rete, anche per effetto dell'ampliamento dell'intervallo di frequenza entro cui gli impianti di generazione distribuita devono rimanere connessi alle reti, nonché per effetto delle nuove capacità di regolazione richieste alla generazione distribuita (vds. Allegato A70 del Codice di rete, reso obbligatorio dalla deliberazione 84/2012/R/eel). Qualora si dovessero verificare le predette condizioni, l'impresa distributrice può richiedere a Terna una deroga nell'applicazione dell'Allegato A70 del Codice di rete, finalizzata a restringere l'intervallo di frequenza del Sistema di Protezione di Interfaccia nelle situazioni di rete considerate più critiche;
- ad oggi, non risultano essere pervenute richieste in tal senso, fatte salve alcune situazioni locali per le quali sono già stati definiti specifici accordi tra Terna e alcuni distributori (in particolare Enel Distribuzione);
- i ritardi intenzionali sono stati resi obbligatori dall'Autorità, con la deliberazione 642/2014/R/eel, senza prevedere, al contempo, un'azione di adeguamento degli impianti esistenti, in considerazione del fatto che a dicembre 2014 non vi erano elementi evidenzianti l'urgenza nell'implementazione dei soprarichiamati ritardi, per quanto la loro applicazione fosse comunque opportuna;
- in particolare, l'Autorità ha previsto che, in relazione all'obbligatorietà dei ritardi nell'attivazione delle funzioni P(f) e Q(V) di cui alla Variante alla Norma CEI 0-16 e alla Variante alla Norma CEI 0-21:

- le nuove certificazioni rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento contemplino il pieno rispetto della Variante alla Norma CEI 0-16 o della Variante alla Norma CEI 0-21;
- le nuove certificazioni, di cui al precedente punto, siano obbligatorie per gli impianti di produzione per i quali viene presentata richiesta di connessione dall'1 settembre 2016;
- nelle more dell'obbligatorietà delle nuove certificazioni, il richiedente, nel caso di richieste di connessione presentate a decorrere dall'1 settembre 2015, sia tenuto ad allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore delle relative apparecchiature (che consentono il controllo dell'impianto) attestante che il medesimo dispositivo è conforme a quanto previsto dalla Variante alla Norma CEI 0-16 o dalla Variante alla Norma CEI 0-21, come completate dal CEI a dicembre 2014;
- per quanto sopra richiamato, i ritardi intenzionali sono obbligatori nel solo caso di impianti per i quali vengono presentate richieste di connessione a decorrere dall'1 settembre 2015;
- la tempistica dell'1 settembre 2015 (riferita alla data di presentazione della richiesta di connessione) è stata determinata anche facendo riferimento a quanto segnalato dalla Federazione ANIE prima dell'approvazione della deliberazione 642/2014/R/eel, con la comunicazione 5 dicembre 2014;
- ANIE, con la lettera del 21 aprile 2015, ha poi evidenziato all'Autorità la necessità di prorogare la data a decorrere dalla quale sono obbligatori i sopra richiamati ritardi intenzionali, prevedendo che essi siano obbligatori solo nel caso di impianti per i quali viene presentata la richiesta di connessione dall'1 gennaio 2016. Ciò al fine di dare un tempo maggiore ai costruttori per aggiornare il *firmware* degli inverter esistenti e già presenti in commercio.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta di proroga formulata da ANIE in quanto non risultano esserci urgenze nell'implementazione delle funzioni connesse ai ritardi intenzionali, pur ritenendo tuttora che la loro applicazione sia opportuna;
- modificare, allo scopo, il punto 3. della deliberazione 642/2014/R/eel, al fine di prevedere che i ritardi nell'attivazione delle funzioni P(f) e Q(V) di cui alla Variante alla Norma CEI 0-16 e alla Variante alla Norma CEI 0-21 siano obbligatori nel caso di richieste di connessione presentate a decorrere dall'1 gennaio 2016, in luogo dell'1 settembre 2015

DELIBERA

1. di prevedere che, al punto 3. della deliberazione 642/2014/R/eel, terzo alinea, le parole “nel caso di richieste di connessione presentate a decorrere dall’1 settembre 2015” siano sostituite dalle seguenti “nel caso di richieste di connessione presentate a decorrere dall’1 gennaio 2016”;
2. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 642/2014/R/eel, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni